

PREMESSA

1. - Si compie nel 1976 un decennio dalla presentazione al Parlamento del rendiconto generale relativo al primo bilancio impostato secondo la riforma introdotta con la legge 1° marzo 1964, n. 62.

Tale occasione segnò, per il Governo, il ritorno al rispetto del termine fissato dalla legge per la simultanea presentazione alle Camere del rendiconto dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione di quello successivo.

Alla Corte dei conti — che da parte sua curò fin da allora, come in seguito, la più puntuale effettuazione dei propri adempimenti entro il termine suddetto, pur nel breve tempo a disposizione per l'esame del rendiconto, come meglio si precisa nella parte seconda — l'occasione medesima suggerì sensibili innovazioni tanto nella struttura quanto nel contenuto della relazione al Parlamento, illustrate appunto nella « Premessa » al documento reso per il rendiconto 1965, e miranti ad una maggiore aderenza all'articolo 100 della Costituzione ed all'articolo 41 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, tenuto anche conto delle finalità ispiratrici della ricordata riforma nella disciplina del bilancio.

Le relazioni degli anni seguenti hanno mantenuto la stessa fondamentale im-

postazione, il cui obbiettivo preminente è stato ed è quello di offrire alle Assemblee legislative elementi conoscitivi e critici utilizzabili ai fini del loro sindacato sulla gestione tenuta dal Governo e sull'attività amministrativa che in essa direttamente o indirettamente si riflette.

Le diverse e complesse implicazioni che ne discendono la Corte ha curato continuamente di puntualizzare ed esporre nelle relazioni suddette, accompagnando alle enunciazioni raccolte nella rituale « Premessa » l'impegno di farne concreta attuazione nel contenuto di tali documenti.

Si è ritenuto, così, di dedicare la parte prima della relazione all'approfondimento dei temi che investono la base stessa della gestione, cioè la sua disciplina normativa, col fine di recare l'apporto di esperienza della Magistratura del controllo al maggiore perfezionamento di essa (articolo 41, citato, ultima parte), verso il quale sempre vivo si manifesta l'interesse delle Camere.

La gestione, poi, nei suoi aspetti d'insieme, ha formato argomento della parte successiva, la cui disamina si è fondata essenzialmente sulle analisi economica e funzionale, ponendo in luce i risultati più significativi in termini finanziari,

tanto in rapporto alle previsioni che nel confronto con gli esercizi precedenti. Allo scopo, negli ultimi tre anni, si è iniziata l'utilizzazione delle possibilità elaborative del sistema informativo della Corte, integrato con quello della Ragioneria generale dello Stato, strumento che potrebbe altresì consentire alla Corte di soddisfare anche in corso di esercizio alle esigenze conoscitive del Parlamento sull'andamento della gestione — pur di recente riaffermate — fornendo dati già da essa controllati.

Nella parte terza della relazione, i fattori causali dei risultati finanziari sono stati analizzati con riferimento all'azione delle Amministrazioni, considerata nel suo svolgimento ed alla luce delle situazioni normative ed organizzative che la condizionano, principalmente in base a quanto rilevato dalla Corte nell'esercizio del proprio controllo.

Con l'ultima parte, infine, si è inteso porre i problemi di una visione completa e coordinata di tutta la finanza pubblica, a indispensabile complemento dell'esame di quella propriamente statale. La mancanza di strumenti istituzionali per un generale coordinamento, voluto dall'articolo 119 della Costituzione, e gli stessi limiti attuali dell'area del controllo della Corte (che comprende le regioni a statuto speciale e gli enti sovvenzionati, ma non le regioni ad autonomia ordinaria e gli enti locali, sia pure, per questi ultimi, ai soli limitati fini di un concorso all'attività governativa e parlamentare di coordinamento), condizionano in notevole misura la possibilità di disporre di dati tempestivi ed estesi, per le elaborazioni e le notazioni del caso. Lo stesso continuo accrescersi del settore della finanza non statale pone d'altra parte, la cennata esigenza fra quelle da soddisfare primariamente, come del resto viene sempre più diffusamente avvertito, in rapporto alle presenti gravi difficoltà dell'intero sistema finanziario pubblico.

Nella stessa ultima parte, da qualche anno, vengono altresì trattati gli aspetti

relativi alla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea.

2. - Nell'impegno di approfondire e migliorare l'indirizzo adottato nelle relazioni, massima attenzione è stata dedicata al seguito che queste hanno trovato in sede parlamentare. Si è potuta al riguardo rilevare la frequenza dei richiami che alle relazioni stesse — specialmente in tema di bilancio e di legislazione di spesa — sono stati fatti dai relatori ai disegni di legge di approvazione dei consuntivi, nonché da partecipanti alle relative discussioni in commissione ed in aula.

Sintomatico della misura in cui si è manifestato l'interesse delle Camere, è che il Ministro del tesoro abbia avvertito l'opportunità di produrre in forma ufficiale, per la prima volta lo scorso anno, un apposito documento recante « Note informative per il Parlamento » in ordine alle osservazioni mosse dalla Corte dei conti sul rendiconto generale 1974, e che tale iniziativa sia stata molto favorevolmente menzionata nella relazione della V Commissione della Camera dei deputati sul rendiconto medesimo.

Non mancano, d'altronde, aspetti meritevoli di ulteriore ponderazione, come quello, rilevato già nella relazione dello scorso anno, dei riflessi che sul procedimento legislativo di approvazione del rendiconto possa avere la mancata dichiarazione di regolarità di talune poste di quest'ultimo, ad opera della decisione su di esso adottata dalla Corte.

3. - Alle considerazioni fin qui esposte deve necessariamente accompagnarsi l'espressione della piena consapevolezza della Corte di quanto il proprio referto alle Camere si presenti tuttora ampiamente perfezionabile.

Decisiva è l'influenza, a questo proposito, dell'ordinamento del controllo esercitato dalla Corte a norma delle leggi vigenti.

Benvero, è già da tempo avvertita la necessità di uno snellimento delle procedure, contenziose e non contenziose, previste dalla vigente normativa sulla Corte dei conti; e di essa ha voluto farsi eco anche il messaggio indirizzato lo scorso anno dal Capq dello Stato alle Camere, là dove esso sottolinea l'urgenza di provvedere allo snellimento delle procedure contenziose nel settore delle pensioni di guerra, che attualmente continua ad assorbire una parte notevole del lavoro della Corte, così sottratta ai suoi « fini istituzionali di controllo sulla spesa pubblica ».

A tali prospettive la Corte ha fatto più volte riferimento nelle precedenti relazioni, ricordando anche gli studi condotti nel suo interno per una riforma del sistema di controllo, riforma che non potrà non assumere a proprio criterio fondamentale il raffronto fra le più vistose carenze organizzative e funzionali della pubblica amministrazione e quelle modalità del controllo che maggiormente si rivelino idonee a concorrere nel porvi rimedio, nell'attuale critica situazione.

Alla luce della riflessione dell'Istituto sui propri compiti debbono essere valutate le iniziative da esso adottate nell'ambito delle norme in vigore.

Si vuole, a tale proposito, ricordare in maniera particolare la determinazione, assunta nell'anno 1975, di promuovere giudizio di costituzionalità nell'esercizio della funzione di controllo, e solo per notare, in questa sede, come proprio le incertezze ed i contrasti circa la sua legittimazione a farlo, imponessero alla Corte di rimettere la definizione di questo pregiudiziale problema all'unico giudice competente a risolverlo, secondo Costituzione.

4. - È continuata nel 1975 la produzione di norme derogatorie del controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti di applicazione di particolari discipline,

ovvero, più ampiamente, di intervento in determinate materie (1).

Il ripetersi del fenomeno induce a richiamare e ribadire le considerazioni esposte al riguardo nella relazione dello scorso anno, poiché le norme suddette, adottate tra l'altro senza la previa audizione del prescritto parere della Corte, stanno ormai dando vita ad una crescente costellazione di deroghe frammentarie, che in quanto tali non avvertono la problematica essenziale della riforma organica del sistema di controllo, secondo le prospettive più sopra delineate.

Per di più, il loro dettato varia da caso a caso, determinando differenze che, pur superate le incertezze interpretative cui la formulazione dà spesso luogo, non riescono a trovare sufficiente spiegazione in rapporto alle fattispecie disciplinate. Non può, quindi, neppure dirsi che, sebbene settorialmente, esse vadano attuando un generale disegno riformatore, risultando evidente che ciascuna è nata nel proprio isolato contesto, senza collegamento alcuno con un tale disegno.

D'altro canto, non manca l'ipotesi nella quale, pure in un contesto unitario, si è ritenuto di adottare una duplicità di sistemi: il terzo comma dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, ad esempio, consente che in concorsi di assunzione previsti dalla legge medesima vengano espletati se entro quindici giorni dall'inoltro dei bandi « non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti » (così non chiarendo: né il concetto del « rifiuto del visto », che va istituzionalmente riferito ad una pronuncia colle-

(1) Leggi: 1° marzo 1975, n. 44, articolo 2, terzo comma; 12 aprile 1975, n. 133, articolo 2, commi primo e secondo; 27 maggio 1975, n. 166, articoli 5, secondo comma, e 16, quarto comma; 4 agosto 1975, n. 389, articolo 7, secondo comma; 5 agosto 1975, n. 412, articolo 6, nono comma; legge 15 novembre 1975, n. 572, articolo 2. L'oggetto di tali leggi è indicato per esteso nell'elenco n. 1 annesso al capitolo II della parte prima, salvoché per la legge n. 133, riguardante provvidenze per danni da alluvioni in Sicilia e in Calabria negli anni 1972 e 1973.

giale della Sezione del controllo, e non alla semplice contestazione istruttoria, come la brevità del termine stabilito potrebbe erroneamente far intendere; né la esigenza che l'atto resti comunque soggetto al controllo in via successiva).

Il quarto comma dello stesso articolo, invece, autorizza l'assunzione in servizio degli impiegati « anche prima della registrazione del relativo decreto di nomina », ammettendo in tal modo che il controllo deve sempre aver luogo, anche dopo l'esecuzione dell'atto.

Criteri ancora diversi da quelli descritti, ma non molto più chiari, sono seguiti dalla legge 12 aprile 1975, n. 133, il cui articolo 2, al primo comma, stabilisce che i controlli su « tutti gli atti ed i provvedimenti » nella materia disciplinata (opere e contributi per danni alluvionali) sono esercitati in via successiva, mentre il secondo ed il terzo comma prevedono, invece, un controllo qualificabile più esattamente consuntivo sui veri e propri atti di spesa (con espressioni, fra l'altro, tecnicamente imprecise, nonché superflue rispetto alla vigente disciplina generale delle aperture di credito).

In altro caso (articolo 7, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389), la deroga al controllo preventivo sembra introdotta addirittura implicitamente, potendo solo desumersi dalla dichiarazione di « immediata efficacia » dei decreti ministeriali cui la norma si riferisce.

L'esemplificazione si arricchisce di una ipotesi ancora differente (legge 15 novembre 1975, n. 572, articolo 2), nella quale, in tema di riliquidazione di pensioni, è

stata prevista l'emissione di un ruolo provvisorio congiuntamente all'inoltro del provvedimento agli organi di controllo, per il pagamento — pare intendersi — immediato in pendenza del controllo stesso, salvo conguaglio.

Non può non rinnovarsi, conclusivamente, il più caldo auspicio che la criticabile prassi instaurata non abbia ulteriormente a perpetuarsi, e che essa lasci sollecitamente il campo a generali riforme nelle quali l'intento — che per ora appare quello esclusivo — di semplificare le procedure si accompagni alla finalità più costruttiva di rendere il controllo della Corte meglio adeguato all'esigenza di contribuire attivamente al « buon andamento » dell'Amministrazione, prescritto dall'articolo 97 della Carta costituzionale.

5. - Nell'apposito capitolo della parte quarta della relazione, concernente le Comunità europee, ampio cenno viene dedicato all'istituzione della Corte dei conti europea, avvenuta col Trattato del 22 luglio 1975. Nel rinviare a tale esposizione, si vuole qui sottolineare l'importanza che la creazione del nuovo organismo assume anche per le istituzioni di controllo esterno nazionali, per il contributo che da queste ultime potrà venire — attraverso gli opportuni collegamenti che in applicazione del trattato dovranno curarsi — all'adempimento degli obblighi comunitari di ciascun Paese, e per la più proficua opera d'informazione da svolgere, in materia, nei confronti delle assemblee legislative.

PARTE PRIMA

LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

1. - *Considerazioni generali.*

La crescente ricchezza di elementi che il Governo è venuto fornendo nei documenti di presentazione dei bilanci degli ultimi anni, nonché l'ampio respiro assunto dai dibattiti e, in particolare, dalle relazioni delle Commissioni finanziarie parlamentari sui bilanci medesimi, testimoniano di quanto avvertita sia l'esigenza di conferire al piano annuale di entrata e di spesa dello Stato, ed alla volontà delle Camere che in esso si esprime, una portata ed un'incidenza effettive e preminenti nel quadro dell'azione pubblica.

Alla medesima esigenza, con riferimento a principi ispiratori dell'ordinamento, si rifanno le osservazioni che da tempo la Corte formula intorno all'attuale sistema di bilancio, sottolineandone quegli aspetti che sembrano limitarne la funzionalità.

In proposito pare sufficiente rinviare a quanto diffusamente argomentato nelle precedenti relazioni, solo limitandosi qui a rilevare che le stesse « Note informative », presentate dal Ministro del tesoro al Parlamento in ordine alla relazione dello scorso anno, riconoscono come la « valutazione globale delle risorse e degli

impieghi di bilancio », in quanto estesa ai flussi di cassa ed alla gestione dei residui, sia « necessaria per una sostanziale attuazione del principio costituzionale della annualità ».

Quale che sia l'opinione circa la sufficienza, allo scopo, degli elementi forniti alle Camere ad illustrazione del preventivo, cui fa richiamo il suddetto documento, e di quelli comunicati dal Governo alle Camere stesse in attuazione dell'articolo 9 della recente legge 10 maggio 1976, n. 249, che prevede periodiche relazioni sulla previsione e l'andamento della gestione di cassa del bilancio (oltreché di quella di tesoreria), non possono che restare ferme le ricordate considerazioni della Corte sulla problematica generale, cui si ispira anche il parere favorevole sul sistema di bilancio adottato per le regioni dalla legge 19 maggio 1976, n. 335.

Un particolare cenno, nell'ambito della problematica suddetta, deve nuovamente dedicarsi alle operazioni da finanziare con ricorso al mercato dei capitali, continuando a mancare la rappresentazione, nelle previsioni iniziali di bilancio, delle relative entrate e spese.

L'intera materia appare oggetto di ri-considerazione, in termini che superano quelli tradizionali, ancora impiegati nelle Note informative del Tesoro in replica alle osservazioni della Corte. Espressamente, la relazione della V Commissione permanente della Camera sul preventivo 1976, afferma (pagina 20) che « occorre cambiare sistema, riportando tali spese nell'ambito del bilancio ».

Tale impostazione potrebbe condurre ad un sistema che elimini un rigido collegamento fra singola spesa e relativo indebitamento (fonte di sfasature già evidenziate in passato dalla Corte) per far ricadere l'intera manovra nell'ambito delle decisioni globali annualmente assunte in sede di bilancio (1).

Non resta, in proposito, che auspicare la sollecita adozione di soluzioni organiche, anche perché il perpetuarsi dell'attuale sistema continua a dar luogo ad anomalie come quella dello « slittamento » della contrazione di mutui da un anno all'altro, fenomeno esso pure censurato nelle precedenti relazioni.

A questo riguardo, una novità è costituita dal fatto che per la prima volta, in sede di bilancio 1976, non soltanto la Nota preliminare ha informato il Parlamento delle quote di prestiti rimaste da contrarre dagli esercizi anteriori, ma la stessa legge approvativa reca una norma (articolo 189), che espressamente autorizza il Governo ad effettuare le relative operazioni nel corrente esercizio (apportando le occorrenti variazioni di bilancio in entrata e in uscita).

Ciò, mentre conferma la fondatezza delle riserve avanzate dalla Corte in mancanza di una norma del genere, non rappresenta ancora, peraltro, una soddisfacente soluzione, poiché le operazioni in parola, al pari di quelle interessanti l'esercizio, continuano a non essere rappresentate nelle previsioni iniziali di bi-

(1) Già diverse leggi di spesa, come si è visto nelle precedenti relazioni, hanno deman- dato al bilancio la determinazione della quota di copertura da reperire eventualmente mediante prestiti.

lancio, e quindi ad essere materia estranea ad incisive valutazioni e determina- zioni del Parlamento, tali soltanto se de- finite e quantificate.

Vanno anche richiamati i rilievi mossi nella precedente relazione sulla inadegua- ta considerazione, in bilancio, del così detto debito fluttuante, nonostante la cre- scente funzione assunta da quest'ultimo, per ammissione stessa dell'Amministrazione, di mezzo di copertura non solo del disavanzo finanziario complessivo (2), ma addirittura di leggi sostanziali di spe- sa (3).

Rappresenta, perciò, un'incongruenza il fatto che una norma organica come l'articolo 71 della legge di contabilità generale, secondo la quale il limite mas- simo di emissione dei buoni ordinari del tesoro dovrebbe essere annualmente sta- bilito nelle leggi di approvazione dei bi- lanci, sia sistematicamente disapplicata da queste ultime, che recano al riguardo una autorizzazione priva di tale limite (articolo 31 per il bilancio 1975), tanto più che l'emissione dà ormai luogo ad ingentissimi oneri di bilancio per il pa- gamento degli interessi. Per di più, l'in- clusione dei capitoli relativi a tali oneri fra quelli che il Governo è autorizzato ad integrare ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità generale, ha offerto nuova occasione per confermare la per- plessità reiteratamente avanzate dalla Corte su detta norma, prestandosi essa ad alimentare meccanismi di incremento della spesa collegati non a fattori orga-

(2) Se è vero, come rilevato dal Ministero del tesoro nelle Note informative (pagina 35) che la lievitazione del debito fluttuante si deve anche a cause estranee alla gestione del bi- lancio, non lo è meno che i disavanzi di cassa annuali di quest'ultima, accumulatisi nell'ulti- mo quinquennio, hanno raggiunto un totale di oltre 16 mila miliardi, né l'ammontare dei residui attivi alla fine del 1975 (3.814 mi- liardi) anche nell'ipotesi di una loro globale realizzazione, varrebbe da solo a coprire, or- mai, tale fabbisogno. A ben vedere, del resto, il debito fluttuante finisce con l'assolvere ad una funzione sostitutiva dei buoni pluriennali, che il Governo ha mancato di emettere nei singoli esercizi per finanziare il deficit.

(3) Decreti-legge n. 376 e 377 del 1975, di cui è cenno nel seguente Capitolo II.

nici ed oggettivi, bensì — come nel caso — a scelte governative sottratte ad ogni preventivo controllo parlamentare.

Accanto all'ordine di problemi fin qui ricordati, che attengono alla contestualità annuale di tutte le decisioni di bilancio, si pone con rilievo sempre più accentuato quello dei rapporti con la finanza non statale, e specialmente di quella regionale. Su questo argomento — trattato più diffusamente, come di consueto, nella parte quarta della relazione — basterà qui registrare il crescente consenso, tanto governativo che parlamentare, in ordine alla prospettiva (più volte rappresentata dalla Corte) di un bilancio integrato di tutta la pubblica Amministrazione, indispensabile ormai per offrire punti di orientamento essenziali alla stessa impostazione del bilancio dello Stato (4).

2. - Pubblicazione della legge di bilancio.

La legge 26 aprile 1975, n. 132, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 30 aprile 1975, ma tale supplemento è stato materialmente distribuito circa tre mesi dopo quest'ultima data (che era quella di scadenza dell'esercizio provvisorio).

L'anomalia è già stata rilevata in linea generale nella relazione dello scorso anno, e su di essa si ritorna poiché anche il testo della legge di bilancio dell'esercizio in corso (legge 22 dicembre 1975, n. 102), solamente « annunciato » come supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1975, è materialmente entrato in distribuzione ben sei mesi

(4) Qualche caso di reviviscenza, nel bilancio statale, di stanziamenti soppressi per trasferimento di funzioni alle regioni (si veda, come esempio, un caso segnalato a proposito del Ministero dell'interno), è sintomatico di un'ancora insufficiente considerazione della realtà regionale nella determinazione della spesa dello Stato.

dopo, cioè nel mese di giugno del corrente anno. Sicché, in mancanza di esercizio provvisorio, ancor più esteso dell'anno precedente è stato il periodo in cui la gestione del bilancio si è svolta senza che la pubblicazione, prevista dall'articolo 73 della Carta costituzionale come condizione per l'entrata in vigore delle leggi, potesse dirsi concretamente perfezionata nei suoi essenziali elementi costitutivi.

Dalle note informative del Ministero del tesoro sembra rilevarsi come, al momento dell'« annuncio » sulla *Gazzetta Ufficiale*, gli adempimenti necessari alla pubblicazione della legge di bilancio, a cominciare dalla stessa stampa di essa, non siano stati ancora effettuati, almeno in buona parte.

La prassi, che ne è derivata, di equiparare il semplice annuncio alla vera e propria pubblicazione, non può non destare preoccupazioni, soprattutto per le non prevedibili conseguenze di una sua eventuale generalizzazione.

In linea pratica, inoltre, non va trascurato (in rapporto proprio a quanto avvenuto per il bilancio 1975) come il sopravvenire di emendamenti sia governativi che parlamentari al testo originariamente presentato alle Camere possa creare difficoltà ed incertezze in ordine al preciso contenuto di singole disposizioni della legge ovvero di specifiche voci degli stati di previsione, nella mancanza di un testo definitivo di riferimento accessibile a tutti gli operatori. Il problema, del resto, sussiste ancor più in tema di esercizio provvisorio, materia anche esso di mera prassi, per tutto quanto non regolato dall'articolo 81 della Costituzione.

Tutto ciò si prospetta non solamente per l'entità stessa che il ritardo nella pubblicazione del bilancio ha raggiunto, come si è detto, nell'anno in corso, e per i conseguenti rimedi da adottare al riguardo, in sede amministrativa, ma anche ed essenzialmente affinché l'attività gestoria, che si svolga o meno nei pe-

riodi di esercizio provvisorio, ma comunque in carenza della pubblicazione della legge di bilancio, qualora di fatto risulti difficilmente avviabile il ritardo, trovi un fondamento normativo, e non si attui in disarmonia con norme e principi dell'ordinamento costituzionale, e con la certezza del diritto.

Con l'occasione, non pare fuori luogo far cenno della sensibile difficoltà di consultazione del supplemento della *Gazzetta Ufficiale* recante il bilancio, composto di oltre 400 pagine ma privo di un indice.

3. - Struttura del bilancio.

Con il bilancio relativo all'esercizio 1975 sono state introdotte talune rilevanti innovazioni di struttura, che si risolvono in una semplificazione degli stati previsionali, pur cercandosi di salvaguardarne e, anche, migliorarne i diversi criteri di analisi.

A parte i criteri di classificazione delle voci di spesa, su cui si rinvia al paragrafo seguente, va posta in rilievo l'assunzione della rubrica, nell'ambito dei titoli, a raggruppamento fondamentale dei capitoli di spesa per ciascun Ministero, con suddivisione in categorie della classificazione economica. È venuto così a darsi preminente risalto alla classificazione amministrativa, mentre quella funzionale — fino al 1974 costituente articolazione primaria di ciascun titolo negli stati di previsione — figura solamente in sede riassuntiva.

Tale sistema, legittimato dall'articolo 170, comma secondo, della legge di approvazione del bilancio 1975 (che fra l'altro concerne anche la classificazione economica), appare innovativo rispetto alle norme organiche recate dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 (articolo 1 *sub* 37) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537 (articolo 1 *sub* 129, secondo comma).

Occorre dire che il Parlamento è informato della collocazione sia economica

che funzionale di ciascun capitolo — e fino al terzo livello di analisi — dalle indicazioni in codice e dai prospetti contenuti nelle tabelle del progetto presentato dal Governo. Per i capitoli istituiti con atto amministrativo di variazione di bilancio, le indicazioni vengono fornite nel provvedimento medesimo.

Ma in questo modo, considerato che oltre al valore meramente conoscitivo delle classificazioni non può negarsi il sussidio che può derivarne nella fase della gestione, in casi di incertezza, ad una migliore definizione dell'oggetto stesso dei capitoli, tale sussidio deve oggi ricavarsi, anche per il primo livello della classificazione funzionale, da elementi estranei al testo proprio del bilancio approvato, che non li riproduce. Non sembra, peraltro che serie difficoltà osterebbero a mantenere anche nella legge le indicazioni suddette (certo più semplici di quei riferimenti legislativi che fino a non molti anni fa corredevano la denominazione dei capitoli).

Come si è accennato, la classificazione funzionale appare soltanto nel « riassunto » di ciascuno stato di previsione, ma ciò, determinando il frazionamento delle rubriche per sezioni, comporta che detto riassunto non sia più confrontabile direttamente con lo stesso stato di previsione, del quale in precedenza riproduceva le cifre dei totali secondo la medesima combinazione di aggregati (titoli, sezioni, rubriche, categorie), ed assuma già quel carattere di rielaborazione proprio dei riassunti per specifici aggregati, che lo seguono (5).

(5) Va anche registrata la nuova numerazione che hanno ricevuto tutti i capitoli di spesa, per effetto della quale le cifre iniziali per i capitoli di parte corrente vanno da 1 a 6 (anziché a 4, come in precedenza) e da 7 a 94 per i capitoli del conto capitale (anziché limitarsi al 5): ciò incide principalmente sulla numerazione dei capitoli aggiunti, non più contraddistinti da una cifra iniziale caratteristica, e quindi elencati separatamente dopo i capitoli di competenza, per venirsi invece a trovare inseriti fra questi ultimi, con il risultato di una maggiore completezza e continuità di rappresentazione, nel consuntivo, della spesa di ciascun comparto.

4. - *Classificazione della spesa.*

La Nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 1976 reca dettagliati elementi informativi circa le classificazioni economica e funzionale della spesa « per corrispondere — come in essa si legge — alle richieste che, sempre più numerose, pervengono dagli ambienti parlamentari e da studiosi della finanza pubblica ».

Inoltre, il già citato articolo 9 della legge n. 249 del 1976 ha stabilito che le comunicazioni dei dati di cassa al Parlamento seguano la classificazione economica (6).

Ciò conferma l'importanza che la Corte ha già in passato annesso all'argomento, considerando la chiarezza dei conti pubblici, anche in termini di analitica conoscenza della gestione sotto diversi profili, fra le condizioni essenziali di una consapevole politica di bilancio.

Coerentemente, fin dalla relazione sul rendiconto generale per il 1973, sono state utilizzate, con l'ausilio del sistema informativo in opera da qualche tempo, elaborazioni dei dati di consuntivo, condotte sulla base delle codificazioni adottate dall'Amministrazione.

L'esigenza di una cura particolare nella determinazione dei principali aggregati, e della loro suddivisione in voci più dettagliate, alle quali i diversi codici si riferiscono, è comprovata anche dalla rilevanza che la codificazione ha ricevuto sul piano normativo, e ciò non soltanto per quel che concerne la gestione del bilancio statale (articolo 2 *sub* 278-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 537 del 1973), ma pure in ordine all'impiego di essa fra gli strumenti di coordinamento della finanza dello Stato con quella delle regioni, se-

condo il disposto dell'articolo 9 della citata legge n. 335 del 1976 sulla contabilità regionale.

Come si è già visto, anzi, proprio dall'esercizio 1975 se ne è avvalso lo stesso procedimento di esame ed approvazione parlamentare del bilancio, con le indicazioni di cui ciascun capitolo è stato corredato nelle tabelle degli stati di previsione.

Con l'occasione, l'Amministrazione ha recato rilevanti modifiche ai sistemi di classificazione e particolarmente di quella economica, arricchendo quest'ultima di un terzo livello di analisi (ma non per tutte le voci), e disaggregando con nuovi criteri talune delle voci più importanti (personale, acquisti, ecc.). Qualche ulteriore ritocco è stato anche portato in corso di esercizio, come l'introduzione di apposito codice funzionale (12.7) per le pensioni ordinarie.

Osservazioni di dettaglio circa l'applicazione del nuovo sistema sono espresse nella parte terza di questa relazione, con riguardo a singoli settori o Ministeri.

In linea generale, può qui anzitutto rilevarsi che la determinazione delle nuove voci, specie di terzo livello, della classificazione economica, non appare ispirata a criteri sempre omogenei, poiché è frequente il caso in cui, anziché sulla natura e sull'oggetto della spesa — criteri consoni alla classificazione in parola — l'analisi sia fondata su aspetti funzionali. A mero titolo di esempio, possono citarsi la voce « funzionamento scuole e attrezzature scolastiche » (codice 4.1.8.), o molte delle voci in cui vengono distinti i trasferimenti correnti agli enti territoriali (codice 5.4.0.: assistenza sanitaria, assistenza sociale, istruzione, ecc.), le spese per beni ed opere immobiliari (categoria X) e per beni mobili, macchine e attrezzature (categoria XI), entrambe suddivise per settori quali l'agricoltura, l'industria, ecc.

L'atipicità di alcune spese rende inevitabile che in molti sub-aggregati siano previste voci residuali dalla denomina-

(6) All'analisi funzionale ed economica si rifà pure l'ordine del giorno della V Commissione permanente del Senato in tema di comunicazioni periodiche al Parlamento sulla gestione di cassa, approvato il 6 novembre 1975 (Senato 2238-A, pagina 8).

zione « altre spese », o simili. Ciò può ammettersi, ovviamente nei limiti in cui la spesa ad essi attribuita sia effettivamente di entità marginale, tanto nel complesso che rispetto ai singoli aggregati. Dall'esame dei dati di consuntivo 1975 è risultato che le somme così classificate ammontano a 2.187 miliardi circa per le voci economiche ed a 1.829 per quelle funzionali (7).

In altri casi può rilevarsi il raggruppamento in una stessa voce di spese sensibilmente diverse fra loro, alcune delle quali, almeno, meriterebbero autonoma evidenza: tale, ad esempio, il caso degli oneri per corsi di formazione, perfezionamento, ecc., del personale, di cui è dubbia la stessa spettanza alla categoria IV, anziché alla II, e che nell'ambito della prima, comunque, figurano compresi in una stessa voce (4.9.5.) unitamente a quelli per « relazioni pubbliche, informazioni e propaganda », che con essi hanno ben poco in comune.

Sotto lo stesso profilo, merita invece positiva considerazione il fatto che nel bilancio per il 1976 le spese per missioni del personale siano state classificate distintamente per missioni all'interno e per missioni all'estero.

Altro essenziale profilo di esame, dopo quello finora trattato, è quello della utilizzazione che in concreto è stata fatta dell'analisi con l'attribuzione dei codici ai singoli capitoli.

Nel rinviare, per il dettaglio, a quei rilievi che — come già detto — sono esposti nella parte terza, va qui formulata una prima considerazione globale, e cioè che i limiti e le incongruenze emersi debbono principalmente attribuirsi al fatto che, unitamente all'adozione del nuovo sistema di analisi, specialmente economica e nelle materie del personale e degli acquisti, non si è provveduto a rivedere l'oggetto dei capitoli di spesa, in

maniera da assicurarne sempre l'univoca rispondenza ad una soltanto delle voci di classificazione precostituite.

Ciò, del resto, è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione, tanto nelle Note informative (pag. 34) che nella Nota preliminare al bilancio 1976 (pagg. 30-31), ma solo con riferimento ai casi di mancata attribuzione di codici di secondo o terzo livello, mentre la suesa posta considerazione investe pure tutti quelli in cui la classificazione è stata operata secondo un criterio di prevalenza, trattandosi di capitoli inerenti anche ad oggetti estranei alla voce sotto la quale sono stati codificati.

Si pone così in nuova evidenza quella eterogeneità di oggetto di molti capitoli, soprattutto in tema di acquisti, su cui più volte in passato la Corte si è soffermata, e proprio con l'osservare, fra l'altro, che l'adozione stessa di una classificazione molto analitica dovrebbe offrire il criterio per ridurre ad omogeneità — conformemente a legge — le unità elementari del bilancio costituite appunto dai capitoli. È quasi del tutto in tema di personale che la promiscuità di oggetto ha dato luogo ad una codificazione limitata addirittura al primo livello: si tratta di una cinquantina di capitoli sui circa mille della categoria seconda, ma la spesa da essi interessata ammonta, secondo il consuntivo 1975, al 42 per cento della categoria medesima.

Ciò, da un lato, sottrae all'analisi una così elevata quota di spesa; dall'altro, si risolve nel togliere utilità alle codificazioni di livello ulteriore anche nei casi in cui sono effettivamente applicate, poiché la parzialità di questa applicazione inficia il significato dei dati contabili risultanti per i diversi aggregati.

È rimasta così frustrata — per citare l'esempio di maggiore rilevanza — la sub-classificazione di secondo livello predisposta per le competenze al personale di magistratura ed al personale insegnante (distinto in ben tre voci di secondo livello). Così stando le cose, sarebbe stato

(7) Il dettaglio di tali voci risulta dalle elaborazioni raccolte nel volume di allegati alla presente relazione.

forse preferibile riservare il secondo livello al tipo di trattamento economico, anziché il terzo, e quest'ultimo alle diverse categorie di personale.

All'opposto appare scarsamente analitica, e cioè eccessivamente comprensiva, la voce di secondo livello (2.2.0.) riferentesi a tutti gli altri impiegati amministrativi e tecnici (compresi i dirigenti). Un miglioramento potrebbe conseguirsi enucleando da tale voce, per trasferirli in quella oggi riservata ai soli ministri e sottosegretari (2.1.0.), gli oneri per gli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie, nonché i compensi per lavoro straordinario assegnati ai diretti collaboratori dei ministri dall'articolo 19 della legge n. 734 del 1973, anche perché questi ultimi vengono percepiti pure da magistrati e militari.

Occorre anche considerare quegli oneri che, classificati in altre categorie, interessano ugualmente il personale: oltre ai corsi, di cui si è già detto, possono ricordarsi le spese con finalità assistenziale e ricreativa, e quelle per abitazioni ai dipendenti o altre strutture, come asilnido, mense, ecc. Spese le quali dovrebbero almeno essere distintamente contemplate, pur nell'ambito delle rispettive categorie.

Per connessione di materia, deve qui porsi in rilievo come la sensibile innovazione apportata in materia di spese per pensioni, e cioè il raggruppamento nel capitolo 4351 Tesoro di quelle pagabili con ruolo di spesa fissa — quali che siano i vantaggi cui è intesa (8), sottrae comunque tali oneri alla classificazione per sezioni funzionali, essendo stato ine-

(8) Circa quanto esposto a pagina 10 delle Note informative, nel senso che il nuovo sistema intenderebbe evitare il formarsi di eccedenze su taluni capitoli, e che queste ultime deriverebbero dalla tardiva conoscenza dei dati di pagamento — forniti dalla Corte dei conti — si rileva che il tempestivo adeguamento degli stanziamenti, in regime di bilancio di competenza, deve connettersi ad una altrettanto tempestiva acquisizione da parte dell'Amministrazione, presso i propri ordinatori di spesa decentrati, dei dati concernenti gli impegni.

vitabile trasferirli sotto la sezione XII, relativa agli oneri non ripartibili. Continuano, invece, ad essere ripartiti fra le diverse sezioni le restanti spese per assegni di quiescenza.

Per quanto concerne gli accantonamenti per la copertura di spese previste da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, iscritti nei cosiddetti « fondi globali », il Ministero del tesoro annuncia, nelle Note informative, il proposito di prendere in esame la possibilità di una loro disaggregazione per sezioni e categorie (pag. 34), prospettando peraltro i motivi che potrebbero inficiarne l'attendibilità. La Corte ha varie volte, in passato (a parte le riserve sulla legittimità stessa di tali accantonamenti), sollevato il problema, e deve ora osservare che la distribuzione delle poste in parola fra le diverse voci funzionali ed economiche dovrebbe sottolinearne il significato programmatico, e quindi accrescerne per se stessa la portata impegnativa, anche se non strettamente vincolante, quanto meno per il Governo, distogliendo da indicazioni poco attendibili.

È proprio questa portata che, invece, manca nella distribuzione esposta « a fini prettamente di studio » (come si esprime il citato documento) dalla « Nota introduttiva al bilancio di previsione ».

Sempre in tema di effettivo utilizzo della classificazione predisposta, è da segnalare che oltre una quarantina di codici economici (molti dei quali, peraltro, a carattere residuale) sono rimasti privi di applicazione.

5. - *Oneri latenti e riserva di spese per il mezzogiorno.*

Deve rilevarsi positivamente il fatto che la Nota preliminare al bilancio di previsione per il 1976 dedichi un'apposita illustrazione a quegli oneri sui quali la Corte ha, da molti anni, richiamato l'attenzione del Parlamento, in quanto non contabilizzati — in tutto o in parte

— nel bilancio, pur incombendo sulla finanza statale « con carattere di ineluttabilità » (come si esprime lo stesso documento citato).

Dall'esposizione governativa risulta un importo complessivo, per tali oneri, di oltre 6.000 miliardi, cifra che, naturalmente, aumenterebbe di parecchie volte ove — in una nozione più ampia del fenomeno — volesse tenersi conto, ad esempio, anche della pesante situazione deficitaria degli enti locali.

Circa il problema relativo alle modalità di sistemazione, sui cui aspetti economico-finanziari si sofferma la Nota suddetta, pare sufficiente osservare sinteticamente come ogni ulteriore differimento di una soluzione razionale e programmata non faccia che perpetuare una forma occulta, irregolare e costosa di indebitamento, fonte soltanto di aggravii per gli esercizi futuri, in misura superiore a quella che invece, tale soluzione potrebbe assicurare in termini definiti (9).

(9) Il particolare onere connesso al debito del Tesoro verso la Banca d'Italia per gli interessi sui depositi vincolati a sollievo della

Quanto alla mancata osservanza della spesa a favore del Mezzogiorno, di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, le considerazioni svolte nelle Note informative del Ministero del tesoro sulla relazione della Corte per il 1974 (pagina 24) confermano ciò che si è più volte rilevato in ordine alla esigenza di adeguamenti normativi, a causa delle difficoltà oggettive che rendono incapace di operare la disposizione citata. A questa esigenza si è conformato, per il momento, l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, disponendo l'iscrizione in separati capitoli di bilancio delle quote del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, rispettivamente destinate ai territori meridionali ed al restante territorio nazionale.

circolazione, è venuto a cessare per effetto di una delibera adottata il 30 gennaio 1975 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che pone tali interessi a carico del medesimo istituto di emissione.

I debiti pregressi del Tesoro in materia sono stati sistemati mediante l'erogazione di 150 miliardi e, per i restanti 360 miliardi, mediante compensazione con crediti derivanti dalla nuova disciplina.

CAPITOLO II.

LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

Assai più numerosi che nel 1974 — di circa un terzo — gli oltre 150 provvedimenti legislativi fonti di oneri per il bilancio, pubblicati nel 1975 ed indicati per esteso nell'allegato elenco n. 1, hanno autorizzato nuove o maggiori spese — e, in qualche caso (10), minori entrate — di ammontare determinato per oltre 14.752 miliardi, in massima parte pluriennali, e continuative, per una quota complessiva annua di circa 707 miliardi: la prima di tali cifre, in particolare, supera in misura notevole quelle corrispondenti rilevate negli scorsi anni (con un massimo di 9.736 miliardi nel 1974).

Inoltre, caratteri assai vicini a quelli delle spese continuative presentano i « limiti d'impegno », che hanno subito il più vistoso incremento rispetto al passato, ragguagliandosi (principalmente per effetto della legge n. 230 del 1975) ad oltre 945 miliardi.

Va soggiunto che non pochi provvedimenti recano autorizzazioni, anche nella forma del rinvio alla legge di bilancio,

(10) Legge 4 agosto 1975, n. 417.

ad ulteriori oneri di importo non determinato (11).

Non elevati nel numero, i provvedimenti autorizzativi di maggior peso (in materia di agricoltura, di rilancio della economia, di edilizia scolastica, ecc.) sono anche quelli che hanno previsto, per la copertura dei relativi oneri, la contrazione di nuovi prestiti, per il complessivo importo di oltre 9.000 miliardi (12).

Una particolarità, già emersa nella legislazione esaminata lo scorso anno, è che in taluni casi si stabilisce che sia la legge di bilancio a determinare le quote

(11) Leggi: 15 febbraio 1975, n. 7; 12 febbraio 1975, n. 32; 1° marzo 1975, n. 44; 26 marzo 1975, n. 90; 26 marzo 1975, n. 91; 2 aprile 1975, n. 108; 19 maggio 1975, n. 169; 6 giugno 1975, n. 172; 31 maggio 1975, n. 185; 27 maggio 1975, n. 180; 12 luglio 1975, n. 322; 20 ottobre 1975, n. 528; 2 dicembre 1975, n. 576; 10 dicembre 1975, n. 679; 12 dicembre 1975, n. 680.

(12) Leggi (o decreti-legge convertiti): 9 maggio 1975, n. 153; 27 maggio 1975, n. 166; 7 giugno 1975, n. 227; 13 agosto 1975, n. 376; 13 agosto 1975, n. 377; 4 agosto 1975, n. 394; 4 agosto 1975, n. 403; 5 agosto 1975, n. 409; 5 agosto 1975, n. 412; 4 agosto 1975, n. 417; 10 ottobre 1975, n. 524; 29 novembre 1975, n. 573.

da fronteggiare col sistema indicato (13), mentre rappresenta una novità l'inclusione, fra i possibili mezzi di copertura, di Buoni ordinari del tesoro (14). Ciò conferma quanto già considerato dalla Corte, anche nel precedente capitolo, sulla trasformazione che va subendo tale componente del debito tradizionalmente distinto come « fluttuante », in mezzo di finanziamento del bilancio, in contrasto col suo regime giuridico-contabile, che al bilancio lo mantiene tuttora estraneo.

A parte, comunque, più in generale, le prospettive di evoluzione nelle modalità del ricorso all'indebitamento, rilevate nel capitolo citato, la più sostanziale notazione non può non riferirsi — in rapporto stesso all'entità delle nuove autorizzazioni, che da sola supera il totale di quelle degli ultimi sei anni — alla portata che conseguentemente assume la mancanza della indicazione dei mezzi per far fronte all'ammortamento del prestito, indicazione la cui necessità, come noto, è stata da gran tempo affermata dalla Corte costituzionale.

Tale carenza, oltre a costituire una patente violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, è causa indubbia del sempre più celere e grave deterioramento della finanza statale, caratterizzato fondamentalmente dall'accentuarsi della divaricazione fra crescita degli oneri e disponibilità di risorse effettive (15).

In particolare, pur prescindendo dal rimborso delle quote di capitale, le conseguenze di ciò si risolvono in fattori primari di incremento « allo scoperto » della spesa corrente, per l'incidenza che

su quest'ultima ha già assunto, in pochi anni, l'ingente carico degli interessi passivi (con un incremento medio annuo del 45 per cento circa nell'ultimo quinquennio).

L'altro sistema prevalente, dopo quello esaminato, resta la copertura a carico dei fondi globali. Il pensiero della Corte in materia è stato più volte manifestato, con particolare riguardo alle serie perplessità cui dà luogo l'impiego di tale strumento in generale e ancor più nell'ipotesi di spese pluriennali, specie in presenza di un bilancio cronicamente deficitario: gli oneri rientranti in tale ipotesi, posti a carico di esercizi futuri, hanno raggiunto, nel 1975, i 3.400 miliardi, e in più di un caso (16) la quota del primo esercizio (fronteggiata con il fondo globale) è inferiore a quelle successive, per le quali manca ogni indicazione di copertura.

Anche nell'anno considerato, inoltre, si è avuto modo di rilevare che per provvedimenti legislativi fronteggiati con i fondi globali, benché non compresi negli « elenchi » annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (17), l'individuazione degli specifici accantonamenti da utilizzare, mutandone così l'originaria destinazione, è stata lasciata alla più libera scelta dell'Esecutivo, neppure esplicitata nei relativi decreti di variazione di bilancio (18).

Ciò appare come una conseguenza ultronea del carattere non vincolante di tali elenchi, affermato dalla Corte costi-

(13) Leggi: 9 maggio 1975, n. 153; 27 maggio 1975, n. 166; 5 agosto 1975, n. 412. Sotto diverso profilo, va pure notato che la legge 11 febbraio 1975, n. 30 demanda alle leggi di bilancio la determinazione delle quote annuali della spesa complessiva autorizzata.

(14) Decreti-legge: 13 agosto 1975, n. 376; 13 agosto 1975, n. 377.

(15) Fra i prestiti autorizzati, è compreso anche uno di 4,5 miliardi, a fronte di una riduzione di entrate tributarie (legge 4 agosto 1975, n. 417).

(16) Fra i più rilevanti, quelli delle leggi: 22 marzo 1975, n. 57; 31 maggio 1975, n. 191.

(17) Si veda l'allegato elenco n. 2.

(18) In sede di controllo sui decreti di variazione a carico dei fondi globali, la Corte richiede all'Amministrazione a quali voci degli « elenchi », mancando indicazioni legislative, si riferiscano gli accantonamenti utilizzati per la attuazione di leggi di spesa non previste negli elenchi stessi.

È frutto, invece, di deliberazione parlamentare (pur sempre priva della specificazione delle quote da utilizzare) il ricorso ad accantonamenti del conto capitale per la copertura di spese correnti: si veda ad esempio la legge 28 aprile 1975, n. 135 per 65 miliardi.

tuzionale: essi costituiscono pur sempre, infatti, un momento di programmazione legislativa sanzionata dall'approvazione parlamentare del bilancio, e non ad altri che al Parlamento spetta, quindi, determinare quali siano le modifiche da apportarvi, in rapporto ad esigenze sopravvenute.

Il rilievo, comunque, reca ulteriore argomento alla necessità di una soddisfacente disciplina dei fondi in parola, tante volte auspicata.

Frequenti sono state, anche nel periodo in esame, le cosiddette « deroghe » alla legge n. 64 del 1955, con l'impiego di disponibilità iscritte in esercizi anteriori a quello precedente (19), per un complessivo importo superiore ai 16 miliardi. Si perpetua così il sistema di conferire retroattivamente carattere di risorse utilizzabili a poste contabili definitivamente acquisite fra le « economie » (*recitius*: assorbite dai disavanzi) con la scadenza dell'esercizio successivo a quello di iscrizione.

Altra indicazione di copertura di incerta regolarità, non rara nel campo delle spese continuative, è quella consistente nel rinvio, in varie forme, a capitoli già esistenti nel bilancio « ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi » (20).

Ricordato, al riguardo, che anche di recente la Corte costituzionale ha negato che per le spese permanenti di organizzazione sia sufficiente il richiamo a preesistenti capitoli di bilancio, e ciò anche per il primo esercizio quando non sia possibile determinare l'entità globale della spesa (21), va aggiunto che anche il rin-

vio mediante riduzione di spese già iscritte potrebbe ritenersi valido, come indicazione di copertura per il futuro, quando la riduzione operasse sulla autorizzazione sostanziale di spesa (cioè sulla preesistente legge che abbia introdotto la spesa medesima).

Ciò, evidentemente, per le spese il cui ammontare è destinato a lievitare per fattori oggettivi previsti dalla legge, potrebbe avvenire solo modificando quest'ultima sotto tale aspetto (ad esempio, modificando il criterio di commisurazione di un'indennità, e riducendone così l'importo).

Particolarmente anomalo, infine, sotto vari profili, è il sistema — invalso da alcuni anni — dell'autorizzazione « *a posteriori* » all'effettuazione di lavoro straordinario del personale dell'Azienda postale. Nel 1975, la legge n. 134 ha disposto al riguardo addirittura con riferimento al 1973, ed assumendo a copertura fondi conservati come residui di tale esercizio, nonostante questi ultimi fossero stati esclusi dalla dichiarazione di regolarità pronunciata dalle Sezioni riunite della Corte sul relativo rendiconto generale (22).

Le diverse considerazioni fin qui svolte, tutt'altro che nuove nelle relazioni della Corte, si ispirano a quelli che appaiono corretti criteri di deliberazioni finanziarie, consacrati in precetti costituzionali.

Per una valutazione dei risultati prodotti dalla continua inosservanza di tali criteri, è sufficiente ricordare quanto lo stesso Governo ha riconosciuto nella Nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 1976, rilevando « il deleterio effetto di una legislazione che irrigidisce i bilanci futuri con oneri progressivamente crescenti, la

(19) Leggi: 21 dicembre 1974, n. 701; 24 dicembre 1974, n. 880; 31 gennaio 1975, n. 31 (con disponibilità del 1971), 24 febbraio 1975, n. 53; 24 febbraio 1975, n. 54; 11 marzo 1975, n. 71; 26 marzo 1975, n. 93; 23 aprile 1975, n. 143; 13 maggio 1975, n. 159; 25 luglio 1975, n. 383; 15 novembre 1975, n. 610, nonché decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

(20) Leggi: 7 giugno 1975, n. 229; 29 luglio 1975, n. 392; 17 luglio 1975, n. 400; 22 dicembre 1975, n. 697.

(21) Sentenza del 28 maggio 1975, n. 123.

(22) I decreti di accertamento dei suddetti residui sono stati registrati dalla Corte solo successivamente all'entrata in vigore della legge.

cui evoluzione supera di gran lunga ogni più ottimistica valutazione della naturale espansione del gettito tributario ».

D'altro canto, la disamina condotta per il 1975 dimostra come non ancora si sia attuato l'impegno, già annunciato nella precedente Nota preliminare, per « evitare l'assunzione di nuove spese continuative o pluriennali non adeguatamente sorrette da entrate reali della stessa natura » e, altresì, per un « riesame della vigente produzione legislativa », al fine di una migliore distribuzione, ovvero della eliminazione di oneri da essa previsti.

Il protrarsi del ritardo nell'apprestamento dei necessari rimedi all'attuale situazione non può non essere considerato dalla Corte con la più viva attenzione, anche ai fini di quelle iniziative cui in sede di controllo potesse eventualmente venirle riconosciuta la legittimazione della Corte costituzionale, già adita proprio nel corso del 1975 (con ordinanza 20 novembre della Sezione di controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato), per pronunciare sulla conformità all'articolo 81 della Costituzione degli articoli 3, 11 e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ELENCO N. 1

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1975

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1) —	Complessivo (2) —
<i>Legge n. 699 del 21 dicembre 1974 - Istituzione del grado di capitano di corvetta nel corpo equipaggi militari marittimi</i>	5,2	
<i>Legge n. 701 del 21 dicembre 1974 - Ulteriore ammodernamento del tronco italiano Domodossola-confine svizzero della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno . . .</i>		225,0
<i>Legge n. 703 del 21 dicembre 1974 - Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina</i>	1,5	
<i>Legge n. 704 del 23 dicembre 1974 - Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano</i>	90,0	
<i>Legge n. 705 del 24 dicembre 1974 - Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (5 anni) . . .</i>		140,0
<i>Legge n. 706 del 24 dicembre 1974 - Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (5 anni)</i>		60,0
<i>Legge n. 707 del 24 dicembre 1974 - Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-78 (5 anni)</i>		210,0
<i>Legge n. 709 del 24 dicembre 1974 - Contributo all'Istituto per gli affari internazionali, con sede in Roma (IAI) (4 anni)</i>		165,0
<i>Legge n. 710 del 24 dicembre 1974 - Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma</i>	20,0	

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 713 del 24 dicembre 1974</i> - Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, dell'esportazione, del commercio e della cooperazione (fino a 15 anni)		274.000,0
<i>Legge n. 880 del 24 dicembre 1974</i> - Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972		(a) 6.300,0
<i>Legge n. 7 del 15 febbraio 1975</i> - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247		(*) 20.000,0
<i>Legge n. 14 del 29 gennaio 1975</i> - Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito	(*) 991,0	
<i>Decreto-legge n. 26 del 24 febbraio 1975</i> convertito nella legge n. 125 del 23 aprile 1975 - Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura		20.000,0 (*) 68.200,0
<i>Legge n. 30 dell'11 febbraio 1975</i> - Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge n. 131 del 28 febbraio 1967, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione		100.000,0
<i>Legge n. 31 del 31 gennaio 1975</i> - Concessione di un contributo straordinario di aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano (5 anni)		160,0
<i>Legge n. 32 del 12 febbraio 1975</i> - Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (5 anni)		(b) 57.000,0
<i>Legge n. 33 del 13 febbraio 1975</i> - Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 (3 anni)		300,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Onere stabilito in lire, in corrispondenza di quello indicato in dollari USA 10.000.000.

(b) Autorizzata la deliberazione di una spesa superiore in sede di legge di bilancio.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 44 del 1° marzo 1975 - Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale</i>	(a)	
<i>Legge n. 45 del 1° marzo 1975 - Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra</i>	36.000,0	
<i>Legge n. 47 del 1° marzo 1975 - Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (5 anni)</i>		17.000,0
<i>Legge n. 52 del 24 febbraio 1975 - Contributo al fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 1974-78 (5 anni)</i>		(b) 1.300,0
<i>Legge n. 53 del 24 febbraio 1975 - Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 4.700.000.000 per il rinnovamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane (3 anni)</i>		4.700,0
<i>Legge n. 54 del 24 febbraio 1975 - Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione</i>		1.350,0
<i>Legge n. 57 del 22 marzo 1975 - Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare (10 anni)</i>		1.000.000,0
<i>Legge n. 66 del 24 febbraio 1975 - Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)</i>	(*) 11,5	
<i>Legge n. 70 del 20 marzo 1975 - Disposizione sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (3 anni)</i>		60.000,0
<i>Legge n. 71 dell'11 marzo 1975 - Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 (6 anni)</i>		2.985,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Rinvio agli stanziamenti di bilancio.

(b) Onere in lire, in corrispondenza di quello indicato in dollari USA 2.000.000.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 72 dell'11 marzo 1975 - Finanziamento delle comunità montane istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane (3 anni) . . .</i>		100.000,0
<i>Legge n. 90 del 26 marzo 1975 - Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato</i>	(a)	
<i>Legge n. 91 del 26 marzo 1975 - Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</i>	(a)	
<i>Legge n. 93 del 26 marzo 1975 - Aumento del contributo annuo all'Ufficio internazionale epizoozie con sede in Parigi</i>	(b)	3,7
<i>Legge n. 108 del 2 aprile 1975 - Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica</i>	(a)	
<i>Legge n. 134 del 14 aprile 1975 - Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie</i>		10.900,0
<i>Legge n. 135 del 28 aprile 1975 - Aumento delle misure dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato</i>		151.000,0
<i>Legge n. 142 del 23 aprile 1975 - Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM) S.p.A., in liquidazione</i>		283,0
<i>Legge n. 143 del 23 aprile 1975 - Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO)</i>		50,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Rinvio agli stanziamenti di bilancio.

(b) Onere in lire, in corrispondenza di quello indicato in franchi francese 79.159.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 153 del 9 maggio 1975 - Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (fino a 8 anni)</i>		1.179.000,0 (*) 95.000,0
<i>Legge n. 155 del 20 maggio 1975 - Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734</i>	1.910,1	3.425,9
<i>Legge n. 158 del 12 maggio 1975 - Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (2 anni)</i>		12.000,0
<i>Legge n. 159 del 13 maggio 1975 - Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della « opposizione nell'aula » nella XXVII Legislatura</i>	2.340,0	7.020,0
<i>Legge n. 160 del 3 giugno 1975 - Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale</i>	55.000,0	
<i>Legge n. 165 del 26 maggio 1975 - Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifiche ed integrazioni alla predetta legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della legge 27 maggio 1970, n. 382.</i>		100.000,0
<i>Legge n. 166 del 27 maggio 1975 - Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia (3 anni)</i>		788.000,0 (*) 60.000,0
<i>Legge n. 169 del 19 maggio 1975 - Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale</i>		(a)
<i>Legge n. 171 del 21 maggio 1975 - Autorizzazione per la maggiore spesa sostenuta per l'indagine sulle strutture delle aziende agricole a termini del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966 e successive modifiche del Consiglio delle Comunità europee</i>		84,4

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Rinvio agli stanziamenti di bilancio. La durata delle sovvenzioni previste è di venti anni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 172 del 6 giugno 1975 - Provvidenze per l'editoria (17 anni)</i>		(a) 158.000,0
<i>Legge n. 175 del 20 maggio 1975 - Adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato</i>	2.000,0	
<i>Legge n. 176 del 27 maggio 1975 - Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte (3 anni)</i>		6.000,0
<i>Legge n. 177 del 27 maggio 1975 - Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1974 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie</i>		9.720,0
<i>Legge n. 183 del 26 maggio 1975 - Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite del terremoto dell'agosto 1962 (4 anni)</i>		50.000,0
<i>Legge n. 184 del 26 maggio 1975 - Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali (6 anni)</i>		150.000,0
<i>Legge n. 185 del 31 maggio 1975 - Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (5 anni)</i>		20.250,0
<i>Legge n. 190 del 27 maggio 1975 - Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma</i>		850,0
<i>Legge n. 191 del 31 maggio 1975 - Nuove norme per il servizio di leva</i>	(b) 72.326,0	
<i>Legge n. 195 del 19 maggio 1975 - Aumento del finanziamento della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo</i>		5.000,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) L'articolo 6, terzo comma, prevede un contributo in conto interessi, non quantificato.

(b) Media annua approssimativa degli importi previsti fino al 1983 (articolo 42).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 196 del 31 maggio 1975</i> - Concessione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire 50.000.000.000, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto (4 anni)		50.000,0
<i>Legge n. 197 del 6 giugno 1975</i> - Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati	1.065,0	
<i>Legge n. 199 del 7 giugno 1975</i> - Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria	31,1	
<i>Legge n. 204 del 31 maggio 1975</i> - Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede		1.500,0
<i>Legge n. 205 del 31 maggio 1975</i> - Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali	6.000,0	
<i>Legge n. 206 del 6 giugno 1975</i> - Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (11 anni)		186.200,0
<i>Legge n. 208 del 6 giugno 1975</i> - Stanziamento di fondi per agevolare il finanziamento dell'esportazione		100.000,0
<i>Legge n. 223 del 19 maggio 1975</i> - Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti, ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	700,0	

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 224 del 31 maggio 1975 - Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926</i>	10,0	22,9
<i>Legge n. 227 del 7 giugno 1975 - Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni (fino a 8 anni)</i>		1.110.000,0
<i>Legge n. 228 del 7 maggio 1975 - Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile (15 anni)</i>		(*) 96.000,0
<i>Legge n. 229 del 7 giugno 1975 - Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</i>	(*) 190,0	
<i>Legge n. 230 del 7 giugno 1975 - Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464 (15 anni)</i>		(*) 548.000,0
<i>Legge n. 231 del 7 giugno 1975 - Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (8 anni)</i>		415.000,0
<i>Legge n. 294 del 7 giugno 1975 - Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità — una tantum — a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale</i>		(a) 3.700,0
<i>Legge n. 296 del 1° luglio 1975 - Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo</i>	1.850,0	

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Stanziamento disposto per il 1975 — Previsto anche un onere per gli esercizi successivi (articolo 4).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 302 del 7 giugno 1975</i> - Approvazione ed esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di note, firmato a Roma il 26 aprile 1974 (5 anni)		(a) 5.720,0
<i>Legge n. 304 del 5 luglio 1975</i> - Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico della Regione Valle d'Aosta		211,0
<i>Legge n. 310 del 15 luglio 1975</i> - Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee		658,0
<i>Legge n. 322 del 12 luglio 1975</i> - Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229	(b)	
<i>Legge n. 328 del 22 luglio 1975</i> - Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria		50.000,0
<i>Legge n. 354 del 26 luglio 1975</i> - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà	25.000,0	
<i>Legge n. 356 del 18 luglio 1975</i> - Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati »		1.000,0
<i>Legge n. 357 del 25 luglio 1975</i> - Concessione di contributo a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano (5 anni)		175,0
<i>Legge n. 361 del 25 luglio 1975</i> - Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra	2.150,0	

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) La legge indica la sola spesa per il 1975, in 1.430 milioni, ma l'accordo prevede contribuzioni fino al 1979.

(b) Onere annuo non quantificato.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 364 del 31 luglio 1975 - Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia</i>	185.000,0	
<i>Decreto-legge n. 365 dell'11 agosto 1975 convertito nella legge n. 485 del 10 ottobre 1975 - Provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro</i>		8.500,0
<i>Decreto-legge n. 366 dell'11 agosto 1975 convertito nella legge n. 484 del 10 ottobre 1975 - Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973</i>		3.000,0
<i>Legge n. 375 del 26 luglio 1975 - Adeguamento del fondo per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante</i>	100,0	
<i>Decreto-legge n. 376 del 13 agosto 1975 convertito nella legge n. 492 del 16 ottobre 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (2 e 3 anni per la quota prevalente)</i>		1.955.000,0 (*) 40.000,0
<i>Decreto-legge n. 377 del 13 agosto 1975 convertito nella legge n. 493 del 16 ottobre 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (durate varie; gran parte dell'onere sui primi tre anni)</i>		2.850.400,0 (*) 17.000,0
<i>Legge n. 383 del 25 luglio 1975 - Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia</i>		1.000,0
<i>Legge n. 388 del 2 agosto 1975 - Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (4 anni)</i>		2.000,0
<i>Legge n. 389 del 4 agosto 1975 - Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali (3 anni)</i>		6.400,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 392 del 29 luglio 1975</i> - Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri		45,0
<i>Legge n. 394 del 4 agosto 1975</i> - Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — Società per azioni (2 anni) . . .		96.000,0
<i>Legge n. 395 del 5 luglio 1975</i> - Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972		35,0
<i>Legge n. 397 del 4 agosto 1975</i> - Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria	(a) 8.000,0	
<i>Legge n. 399 del 15 luglio 1975</i> - Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige (fino a 3 anni)		4.100,0
<i>Legge n. 400 del 17 luglio 1975</i> - Norme intese ad uniformare ed accelerare le procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi	25,0	
<i>Legge n. 403 del 4 agosto 1975</i> - Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie		30.000,0
<i>Legge n. 405 del 29 luglio 1975</i> - Istituzione di consultori familiari	(b) 10.000,0	
<i>Legge n. 406 del 29 luglio 1975</i> - Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando		3.500,0
<i>Legge n. 409 del 5 agosto 1975</i> - Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato (4 anni) . . .		200.000,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Stanziamento annuo previsto dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che viene prorogato senza limiti di tempo (articolo 17).

(b) 5.000 per il 1975.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 410 del 5 agosto 1975</i> - Interventi a favore delle attività teatrali di prosa	1.500,0	500,0
<i>Legge n. 411 del 5 agosto 1975</i> - Contributo straordinario all'Ente teatrale italiano per il restauro del Teatro Valle		300,0
<i>Legge n. 412 del 5 agosto 1975</i> - Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento (fino a 6 anni)		2.000.800,0
<i>Legge n. 417 del 4 agosto 1975</i> - Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina		(a) 4.500,0
<i>Legge n. 433 del 26 luglio 1975</i> - Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974	1.142,0	
<i>Decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975</i> - Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (3 anni dal 1973)		(b) 31.847,0
<i>Legge n. 506 del 4 aprile 1975</i> - Norme per l'esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco di pianura del bacino dell'Adige e nel tronco medio-inferiore del Po		45.000,0
<i>Legge n. 507 del 10 ottobre 1975</i> - Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero		85,0
<i>Legge n. 517 del 10 ottobre 1975</i> - Credito agevolato al commercio (10 anni per 90 miliardi)		100.000,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Importo del mutuo autorizzato a copertura.

(b) Vi è un ulteriore onere eventuale per ammortamento di mutui fino a 20 miliardi (articolo 35, 3° comma).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 521 del 4 ottobre 1975</i> - Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato di Firenze		1.000,0
<i>Legge n. 522 del 6 ottobre 1975</i> - Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi	200,0	
<i>Legge n. 524 del 10 ottobre 1975</i> - Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima (3 anni)		150.000,0
<i>Legge n. 528 del 20 ottobre 1975</i> - Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri delle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi	(a)	
<i>Legge n. 529 del 20 ottobre 1975</i> - Intervento straordinario a favore di attività musicali		14.000,0
<i>Legge n. 536 del 20 ottobre 1975</i> - Contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1973-76		1.200,0
<i>Legge n. 537 del 20 ottobre 1975</i> - Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)	(*) 50,0	
<i>Legge n. 541 del 24 ottobre 1975</i> - Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM)	50,8	
<i>Legge n. 551 del 10 ottobre 1975</i> - Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria (2 anni)		(*) 1.500,0
<i>Legge n. 563 del 15 novembre 1975</i> - Concessione di un contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (NUDP) per gli anni 1972-75		10.350,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Non quantificato.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 572 del 15 novembre 1975 - Miglioramenti del trattamento di pensione a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia</i>	51.000,0	
<i>Decreto-legge n. 573 del 29 novembre 1975 convertito con la legge n. 4 del 26 gennaio 1976 - Integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie</i>		40.000,0
<i>Legge n. 576 del 2 dicembre 1975 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (3 anni) . . .</i>		(a) 24.750,0
<i>Legge n. 585 del 15 novembre 1975 - Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Società europea di lettura (SEC) con sede in Venezia (7 anni)</i>		140,0
<i>Legge n. 586 del 18 novembre 1975 - Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari</i>	1.400,0	
<i>Legge n. 588 del 15 novembre 1975 - Studi e ricerche nel settore della pesca marittima (6 anni)</i>		1.800,0
<i>Legge n. 603 del 2 dicembre 1975 - Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio</i>	(b) 10.023,0	
<i>Decreto-legge n. 604 del 9 dicembre 1975 convertito con la legge 5 febbraio 1976, n. 10 - Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 . . .</i>		1.500,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) L'articolo 36 prevede un ulteriore onere non quantificato.

(b) Dal 1977; 2 miliardi per il 1975 e 6 miliardi per il 1976.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 610 del 15 novembre 1975</i> - Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta . . .		18,0
<i>Legge n. 611 del 18 novembre 1975</i> - Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura		15.000,0
<i>Legge n. 612 del 18 novembre 1975</i> - Proroga della legge 26 gennaio 1973, n. 13, relativa alla concessione dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi		380,0
<i>Legge n. 613 del 18 novembre 1975</i> - Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.	3.500,0	
<i>Legge n. 624 del 28 novembre 1975</i> - Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia	1.000,0	
<i>Legge n. 626 del 2 dicembre 1975</i> - Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito	200,0	
<i>Legge n. 633 del 26 novembre 1975</i> - Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale (2 anni) . . .		120.000,0
<i>Legge n. 654 del 13 ottobre 1975</i> - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.	2,0	

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (1)	Complessivo (2)
<i>Legge n. 678 del 5 dicembre 1975 - Aumento del contributo per i tavoli di studio alla stazione zoologica di Napoli</i>		16,0
<i>Legge n. 679 del 10 dicembre 1975 - Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto</i>	(a)	
<i>Legge n. 680 del 12 dicembre 1975 - Istituzione della Corte d'assise di Rimini</i>	(a)	
<i>Legge n. 685 del 22 dicembre 1975 - Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza</i>	(b)	4.400,0
<i>Decreto-legge n. 686 del 24 dicembre 1975 convertito con la legge 7 febbraio 1976 n. 33 - Distillazione agevolata di mele di produzione 1975</i>		3.300,0
<i>Legge n. 697 del 22 dicembre 1975 - Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile (12 anni)</i>		4.769,0
<i>Legge n. 698 del 23 dicembre 1975 - Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia</i>	(c)	70.163,0
<i>Legge n. 699 del 23 dicembre 1975 - Proroga del contributo sul migliatico</i>		6.000,0

(1) Per i soli oneri continuativi, secondo l'onere stabilito o valutato (in genere per il primo esercizio). L'eventuale asterisco indica decorrenza anteriore al 1975.

(2) A carico di uno o più esercizi (nel secondo caso indicati fra parentesi dopo la denominazione della legge). L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti di impegno.

(a) Non quantificato.

(b) Dal 1977; 1 miliardo per il 1975 e 3,4 miliardi per il 1976.

(c) Importo minimo per anni successivi (articolo 10, secondo comma).

ELENCO N. 2

Leggi intervenute nell'anno 1975 con copertura a carico dei fondi globali dello stesso anno, finanziate con accantonamenti destinati ad altre finalità (con indicazione degli accantonamenti utilizzati)

Onere 1975
(in milioni)

<p><i>Legge n. 7 del 15 febbraio 1975</i> - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247</p> <p>Utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica ».</p>	15.000
<p><i>Legge n. 70 del 20 marzo 1975</i> - Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente .</p> <p>Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Norme sul trattamento economico per il personale dei vigili del fuoco, addetto ai nuclei elicotteri della protezione civile ».</p>	20
<p><i>Legge n. 135 del 28 aprile 1975</i> - Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato</p> <p>Utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Rifinanziamento della legge n. 1470 del 18 dicembre 1961 e parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Interventi in favore di settori produttivi ».</p>	65.000
<p><i>Legge n. 160 del 3 giugno 1975</i> - Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale</p> <p>Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Miglioramento dei trattamenti pensionistici ».</p>	55.000
<p><i>Legge n. 172 del 6 giugno 1975</i> - Provvidenze per l'editoria . . .</p> <p>Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Miglioramento dei trattamenti pensionistici » (3.100) e parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Finanziamento dei lavori per le idrovie » (3.000).</p>	6.100

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Onere 1975 (in milioni)
<p><i>Legge n. 196 del 31 maggio 1975</i> - Concessione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire 50.000.000.000 ai sensi dell'articolo 50 dello statuto</p> <p style="padding-left: 40px;">Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative della libertà ».</p>	10.000
<p><i>Legge n. 206 del 6 giugno 1975</i> - Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968</p> <p style="padding-left: 40px;">Utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Programma straordinario ed urgente di potenziamento dei servizi di assistenza al volo ».</p>	10.000
<p><i>Legge n. 223 del 19 maggio 1975</i> - Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti, ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni</p> <p style="padding-left: 40px;">Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Miglioramento dei trattamenti pensionistici ».</p>	700
<p><i>Legge n. 228 del 7 giugno 1975</i> - Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile</p> <p style="padding-left: 40px;">Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Finanziamento dei lavori per le idrovie ».</p>	2.000
<p><i>Legge n. 231 del 7 giugno 1975</i> - Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie</p> <p style="padding-left: 40px;">Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Miglioramento dei trattamenti pensionistici ».</p>	25.000
<p><i>Legge n. 361 del 25 luglio 1975</i> - Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra</p> <p style="padding-left: 40px;">Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Riordinamento delle attività musicali (enti lirici) e risanamento disavanzi degli anni 1972 e 1974 ».</p>	2.150

	Onere 1975 (in milioni)
<p><i>Decreto-legge n. 365 dell'11 agosto 1975 convertito in legge n. 485 del 10 ottobre 1975 - Provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro</i></p> <p>Parziali utilizzi degli accantonamenti del capitolo 6856 (elenco 5) « Riordinamento delle attività musicali (enti lirici) e risanamento disavanzi degli anni 1972 e 1974 » (6.600), « Miglioramento dei trattamenti pensionistici » (1.900), « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinato al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese) » (10.500).</p>	19.000
<p><i>Decreto-legge n. 366 dell'11 agosto 1975 convertito in legge n. 484 del 10 ottobre 1975 - Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973</i></p> <p>Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Miglioramento dei trattamenti pensionistici ».</p>	3.000
<p><i>Legge n. 399 del 15 luglio 1975 - Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige</i></p> <p>Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo ».</p>	710
<p><i>Legge n. 405 del 29 luglio 1975 - Istituzione di consultori familiari</i></p> <p>Parziali utilizzi degli accantonamenti del capitolo 6856 (elenco 5) « Miglioramento dei trattamenti pensionistici » (4.900) e « Riordinamento delle attività musicali (enti lirici) e risanamento disavanzi degli anni 1972 e 1974 » (100).</p>	5.000
<p><i>Legge n. 517 del 10 ottobre 1975 - Credito agevolato al commercio</i></p> <p>Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 9001 (elenco 6) « Ulteriore finanziamento dell'Artigiancassa ».</p>	5.000
<p><i>Legge n. 541 del 24 ottobre 1975 - Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM)</i></p> <p>Parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Norme sul trattamento economico per il personale dei vigili del fuoco addetto ai nuclei elicotteri della protezione civile ».</p>	50,9

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Onere 1975 (in milioni)
<i>Legge n. 572 del 15 novembre 1975 - Miglioramenti del trattamento di pensione a favore degli appartenenti ai corpi di polizia . . .</i>	51.000
<p>Parziali utilizzi degli accantonamenti del capitolo 6856 (elenco 5) « Oneri connessi ad operazioni di ricorsi al mercato destinato al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese) » (27.488) e « Miglioramento dei trattamenti pensionistici » (23.512).</p>	
<i>Decreto legge n. 604 del 9 dicembre 1975 convertito in legge n. 10 del 5 febbraio 1976 - Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973</i>	1.500
<p>Parziale utilizzo degli accantonamenti del capitolo 9001 (elenco 6) « Attuazione direttive comunitarie in materia agricola » (400) e « Interventi in favore di settori produttivi » (1100).</p>	
<i>Legge n. 611 del 18 novembre 1975 - Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura</i>	15.000
<p>Parziale utilizzo del capitolo 6856 (elenco 5) « Provvedimenti nel settore dell'istruzione ».</p>	
<i>Legge n. 626 del 2 dicembre 1975 - Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'esercito</i>	255
<p>Utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Conferimento a spese dello Stato della croce per anzianità di servizio ai militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (102) e parziale utilizzo dell'accantonamento del capitolo 6856 (elenco 5) « Riordinamento delle indennità spettanti agli operatori subacquei del Ministero della Difesa e del relativo personale di assistenza » (153).</p>	
<i>Legge n. 726 del 22 dicembre 1975 - Concessione al CNEN di un contributo statale di lire 440.000.000.000 per il quadriennio 1975-1978</i>	18.200
<p>Parziale utilizzo del capitolo 9516 (elenco 7).</p>	
<i>Legge n. 749 del 9 dicembre 1975 - Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso.</i>	900
<p>Parziali utilizzi degli accantonamenti del capitolo 6856 (elenco 5) « Modifica agli accordi finanziari con la Repubblica di San Marino » (400) e « Provvedimenti in favore delle Forze di polizia » (500).</p>	